

TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nel proc. n. RG.

Il giudice designato per la trattazione del procedimento,
esaminata la richiesta formulata dalla società

) ai sensi dell'art. 54, comma 2, CCI,

premesso che, secondo la norma sopra richiamata, se il debitore ne fa richiesta nella domanda ex art. 40 CCI e questa è pubblicata nel registro delle imprese, da tale momento i creditori non possono più *“iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio”* e che *“dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano”*;

rilevato, inoltre, che in tal caso, ai sensi dell'art. 55, comma 3, CII, *“il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata”*;

ritenuto che da tali disposizioni normative sia desumibile:

a) che le misure protettive discendano automaticamente dalla richiesta che il debitore ne faccia e non necessitino di essere *“concesse”* dal Tribunale;

b) che l'intervento del giudice sia comunque previsto ma, per così dire, spostato ad un momento successivo al prodursi delle misure, quello cioè della loro conferma o revoca; ritenuto che, nell'ambito di siffatto intervento successivo (che non prevede la previa audizione delle parti), spetti al giudice valutare sommariamente la strumentalità delle misure protettive richieste rispetto all'attuazione della regolazione della crisi di impresa (depone in tal senso l'art. 2, lett. p) CCI che definisce le misure protettive come *“le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza ...”*);

rilevato, con riferimento al caso di specie, che la richiesta di misure protettive è contenuta nella domanda con la quale la società ha chiesto, ai sensi degli artt. 40 e 44 CCI, di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta e il piano;

considerato che la domanda è stata pubblicata nel registro delle imprese in data 30-01-2024;

ritenuto che le misure protettive, già automaticamente conseguenti alla domanda del debitore, possano essere confermate, emergendo evidente dalla documentazione allegata

al ricorso sia lo stato di crisi della società sia la ragionevole probabilità che la regolazione di detta crisi non possa essere attuata senza le misure richieste (all'evidenza finalizzate alla preservazione dell'integrità del patrimonio del debitore in funzione della riuscita del programma concordatario e del rispetto della *par condicio creditorum*);

evidenziato che non rientra nei poteri di questo giudice disporre la sospensione dell'esecuzione in corso (RG 315/23 Es. Immobiliari del Tribunale di Treviso) spettando esclusivamente al GE titolare del fascicolo verificare se la causa "esterna" di temporanea improseguibilità sussista o meno (v. Cass. Sez. III, ord. 26-7-2023 nr. 22715);

ritenuto che la domanda di misure cautelari "...ritenute più opportune a evitare pregiudizi al summenzionato patrimonio immobiliare ..." sia inammissibile perché la ricorrente non indica il contenuto di tali misure il cui effetto è coincidente con quello delle misure protettive;

considerato che, ai sensi dell'art. 55 co. 3 CCI, la durata massima delle misure protettive è fissata in 4 mesi;

letti gli artt. 54 e 55 CII;

p.q.m.

conferma che dalla data della pubblicazione della domanda di

) nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni di e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

conferma che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;

stabilisce la durata di tali misure in mesi 4 dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.

Dichiara inammissibile la domanda di misure cautelari.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla ricorrente ed al Registro delle imprese.

Treviso, li 31-01-2024

Il Giudice
Bruno Casciarri